COMUNICATO UFFICIALE N. 333
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 398/AA al n. 402/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 398/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 350 pfi 23-24 adottato nei confronti della Sig.ra Gian Micaela VIADANA, dei Sig.ri Marco FRIZZERA, Loris FACCIOLO, e della società F.C. CLIVENSE S.S.D.A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIAN MICAELA VIADANA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Clivense S.S.D.A.R.L all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Clivense S.S.D.A.R.L., omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Terpo Xhoni, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società F.C. Clivense S.S.D.A.R.L., alle gare Clivense – San Marco del 27.8.2023 e Lessinia 2018 – Clivense del 3.9.2023 valevoli per il Trofeo Regione Veneto di Seconda Categoria, nonché Virtus United – Clivense del 24.9.2023 valevole per il campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

MARCO FRIZZERA, Dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la F.C. Clivense S.S.D.A.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare Clivense – San Marco del 27.8.2023 e Lessinia 2018 – Clivense del 3.9.2023 valevoli per il Trofeo Regione Veneto di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società F.C. Clivense S.S.D.A.R.L. nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Terpo Xhoni, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

LORIS FACCIOLO, Dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la F.C. Clivense S.S.D.A.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara Virtus United – Clivense del 24.9.2023 valevole per il campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società F.C. Clivense

S.S.D.A.R.L. nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Terpo Xhoni, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

F.C. CLIVENSE S.S.D.A.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Gian Micaela VIADANA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società F.C. CLIVENSE S.S.D.A.R.L., e dai Sig.ri Marco FRIZZERA e Loris FACCIOLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Gian Micaela VIADANA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco FRIZZERA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Loris FACCIOLO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di seconda categoria nella stagione sportiva 23-24 per la società F.C. CLIVENSE S.S.D.A.R.L;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 399/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 395 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonino PALMERI, Federico SIDOTI, Augusto Martin MONTE, e della società A.S.D. SANTANGIOLESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO PALMERI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Santangiolese all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Santangiolese, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Augusto Martin Monte, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Santangiolese, alle seguenti gare: Nuova Rinascita - A.S.D. Santangiolese del 3.9.2023 valevole per la Coppa Italia Eccellenza e Promozione; San Fratello - A.S.D. Santangiolese del 10.9.2023, A.S.D. Santangiolese -Valle del Mela Calcio del 16.9.2023 ed A.S.D. Santangiolese - Polisportiva Gioiosa dell'1.10.2023, tutte valevoli per il campionato di Promozione; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

FEDERICO SIDOTI, vice presidente della società A.S.D. Santangiolese all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Santangiolese nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Augusto Martin Monte, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione dei seguenti incontri: Nuova Rinascita - A.S.D. Santangiolese del 3.9.2023, valevole per la Coppa Italia Eccellenza e Promozione; San Fratello - A.S.D. Santangiolese del 10.9.2023, A.S.D. Santangiolese - Valle del Mela Calcio del 16.9.2023 ed A.S.D. Santangiolese - Polisportiva Gioiosa dell'1.10.2023, tutte valevoli per il campionato di Promozione;

AUGUSTO MARTIN MONTE, calciatore non tesserato all'epoca dei fatti ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai

sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Santangiolese, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Santangiolese, ai seguenti incontri senza averne titolo, perché non tesserato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: Nuova Rinascita - A.S.D. Santangiolese del 3.9.2023, valevole per la Coppa Italia Eccellenza e Promozione; San Fratello - A.S.D. Santangiolese del 10.9.2023, A.S.D. Santangiolese - Valle del Mela Calcio del 16.9.2023 ed A.S.D. Santangiolese - Polisportiva Gioiosa dell'1.10.2023, tutte valevoli per il campionato di Promozione;

A.S.D. SANTANGIOLESE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino PALMERI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SANTANGIOLESE, e dai Sig.ri Federico SIDOTI e Augusto Martin MONTE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonino PALMERI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Federico SIDOTI, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Augusto Martin MONTE, e di € 225,00 (duecentoventicinque/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. SANTANGIOLESE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 400/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 419 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Shanin BORUFI, e della società U.S. FULGOR 1909, avente ad oggetto la seguente condotta:

  SHAHIN BORUFI, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la U.S. Fulgor 1909, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 9.10.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società U.S. Fulgor 1909, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

  U.S. FULGOR 1909, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Borufi Shahin ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Shahin BORUFI, e dal Sig. Paolo Emanuele FERRARI in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. FULGOR 1909;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Shahin BORUFI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S. FULGOR 1909;

- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 401/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. SAN LEUCIO DEL SANNIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 267/AA del 18 dicembre 2023;

- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;

- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;

- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. SAN LEUCIO DEL SANNIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 267/AA del 18 dicembre 2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 402/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 717 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Michele PALLOTTA, e della società A.S.D. GASPARE TADDEO CERVINARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

  MICHELE PALLOTTA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gaspare Taddeo Cervinara all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società rappresentata, dopo la gara Sidus Rotondi – Gaspare Taddeo Cervinara disputata in data 11.2.2024 valevole per il girone B del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania, a mezzo di un "post" contenente un comunicato stampa pubblicato in pari data, sulla "pagina" della società denominata "ASD Gaspare Taddeo Cervinara" del social network "facebook", il cui contenuto è stato riportato in un articolo pubblicato dalla testata giornalistica online "tuttocampo.it" sempre in data 11.2.2024, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale;

  A.S.D. GASPARE TADDEO CERVINARA, per responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Michele Pallotta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele Pallotta in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GASPARE TADDEO CERVINARA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Michele Pallotta, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. GASPARE TADDEO CERVINARA;

- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina